



Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica

e

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compreso il Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi Protezione Individuali del Consiglio del 9 marzo 2016 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativo ai dispositivi di protezione individuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, a favore della società **Iset S.r.l.** con sede legale in via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN), emanato da questa Direzione Generale in data 01/06/2017, con scadenza del 27/06/2021;
- VISTA** l'istanza della società **Iset S.r.l.** completa di tutta la documentazione richiesta agli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13/12/2017, volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione ministeriale a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità per i prodotti – *Indumenti di protezione per arti inferiori e arti superiori*- (Calzature e Guanti), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo DGMCTCNT n. 9665 del 15/01/2020;
- ACQUISITA** la Delibera del 19 dicembre 2019 (DC2019UTL029) Prot. 357344 del 20/12/2019 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, con la quale è stato rilasciato alla società **Iset S.r.l.**, l'accREDITAMENTO per i seguenti prodotti: indumenti di protezione per arti inferiori e arti superiori, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – Dispositivi di Protezione Individuale -;
- ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCTCNT n. 9665 del 15/01/2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da esigere da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

La società, **Iset S.r.l. (P.IVA 02332750369)**, con sede legale in via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN), è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

CALZATURE:

- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro agenti chimici e biologici
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro il freddo e freddo estremo < - 50°C
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro rischi elettrici
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba contro calore e fuoco, protezione per Vigili del fuoco
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba per rischi derivanti dall'uso della motosega a catena
- Dispositivi di protezione del piede e della gamba per rischi derivanti dall'attività sportiva
- **GUANTI:**
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi meccanici
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro il freddo ed il freddo estremo
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi elettrici
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro calore e fuoco e per Vigili del Fuoco
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro composti chimici e micro organismi
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi derivanti dall'attività sportiva
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro le radiazioni
- Dispositivi di protezione della mano e dell'avambraccio contro rischi dall'uso della moto sega a catena

Moduli di valutazione della Conformità:

Allegato V Esame UE del Tipo (Modulo B)

Allegato VII Controlli sul prodotto a intervalli casuali (Modulo C2)

Allegato VIII Garanzia qualità del processo di produzione (Modulo D)

Art.2

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al **27/06/2021** ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla

Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/425 o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 2.

Art. 5

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. L'Organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce Dispositivi di Protezione Individuale;

2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma, 11 9 FEB. 2020

Direzione Generale per il mercato, la
concorrenza, la tutela del
consumatore e la normativa tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. ssa Lorelana Gulino)

Direzione Generale dei rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Romolo de Camillis)